

VOLUNTARY DISCLOSURE

Tutti i reati
fiscali saranno
perseguibili per
autoriciclaggio
E imprescrivibili

De Angelis a pag. 23

LA NUOVA FATTISPECIE TRAVOLGE I REATI TRIBUTARI

Un autoriciclaggio debordante

Tutti i reati fiscali rischiano di debordare nell'autoriciclaggio, con un incremento di pena sostanzialmente automatico per il reo rispetto a quanto previsto nel dlgs 74/2000. E con l'effetto che la prescrizione del reato fiscale non ha riflessi su quello di autoriciclaggio. È l'esito dell'inclusione nel reato in commento anche delle ipotesi di autoconsumo, scaturente dal subemendamento al testo della disciplina sull'autoriciclaggio, introdotto e approvato giovedì scorso in commissione finanze della camera (si veda *ItaliaOggi* del 10 ottobre).

Il testo ante e post modifica. Mentre il testo ante modifica prevedeva che il reato di auto riciclaggio con la relativa pena (della reclusione da due a otto anni e della multa da 5 mila a 25 mila euro o la reclusione da uno a quattro anni a seconda della gravità del reato presupposto), non si applicasse quando il denaro, i beni o le altre utilità venissero destinate alla utilizzazione o al godimento personale, tale distinzione verrebbe meno nella nuova versione dello stesso. La versione attuale dell'articolo prevede, infatti, che le situazioni della destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità per godimento personale non rilevano esclusivamente nei casi diversi da quelli previsti nel commi uno e due dell'articolo, e quindi rilevano, di fatto in tutte le ipotesi di auto riciclaggio contemplate dalla legge.

Le ipotesi applicative. Facciamo un esempio pratico. L'amministratore di una srl pone in essere una dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di una fattura di comodo. Risparmi fiscalmente 20 mila euro che impiega per l'acquisto di un'autovettura.

Nella prima ipotesi normativa, la punibilità per auto riciclaggio si sarebbe verificata nel caso in cui l'autovettura fosse acquistata dalla società che aveva evaso l'imposta. Con l'attuale versione del disposto normativo, l'ipotesi di reato di auto riciclaggio (con applicabilità delle pene di cui all'art. 2 dlgs 74/2000, più

quelle del novellato articolo 648-ter 1 cp, secondo le regole della «continuazione» di cui all'art. 81 cp) andrebbero a trovare applicazione anche nel caso in cui l'auto fosse acquistata dall'amministratore a titolo personale.

La bozza di IV Direttiva e l'autoriciclaggio, sulla base del dlgs 74/2000. L'articolo della futura IV direttiva antiriciclaggio, licenziato a Strasburgo il 5 febbraio 2013 (ancora in bozza ma che dovrebbe diventare definitiva entro l'anno), all'art. 3, comma 4, lett. f) prevede che fra le attività criminose (presupposto per il riciclaggio) siano ricompresi «i reati fiscali relativi ad imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno». Di fatto vi rientrerebbero tutti i reati fiscali italiani, ove il massimo della pena previsto per la dichiarazione infedele (il reato fiscale considerato meno grave dal nostro legislatore) è di tre anni di reclusione.

Tutti i reati fiscali, quindi, non solo quelli di tipo frodatario (art. 2, 3, 8, 10 e 11) ma anche quelli di tipo dichiarativo (4 e 5) e addirittura riscossivo (10-bis e 10 ter) andrebbero a creare le basi per un reimpiego dei proventi del reato. Si andrebbe a determinare una situazione di configurazione dell'autoriciclaggio, inoltre, non solo nei reati che comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del contribuente ma anche di quegli illeciti che conducono esclusivamente a un risparmio di imposta.

Luciano De Angelis

© Riproduzione riservata

